



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1685

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità attuative per la concessione dei contributi previsti dall'art. 46, comma 1 "Agevolazioni per le produzioni vegetali" della L.P. 4/2003 relativamente all'acquisto di barriques per le imprese vitivinicole.

Il giorno **08 Ottobre 2021** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 46 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), dedicato alle Agevolazioni per le produzioni vegetali prevede, tra l'altro, la possibilità di finanziare le iniziative per la realizzazione e l'adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, nonché l'acquisto di macchine ed attrezzature;

Il "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006". Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014 n. L. 193/1.

Sulla base di tale regolamento i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

L'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce quali sono gli aiuti agli investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si ritiene importante prevedere, in questo momento di ripartenza dell'economia, un regime di aiuti specifico a sostegno del settore vitivinicolo, in particolare per migliorare le produzioni aziendali diversificando la gamma produttiva delle aziende vitivinicole e incrementando la produzione di vini di qualità, migliorando al contempo le prestazioni aziendali complessive. L'aiuto si concretizza, in particolare, in un contributo per l'acquisto di barriques per la conservazione e l'affinamento del vino, al fine di migliorarne la qualità.

Inoltre, si ritiene opportuno, per massimizzare l'efficacia dell'intervento sul territorio, aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea.

Le iniziative finanziabili ai sensi del presente bando non sono previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Viste le somme disponibili sul capitolo 500550 per l'esercizio finanziario 2021 e tenuto conto che tali disponibilità possono essere utilizzate, tra l'altro, a favore dell'art. 46-1° comma della L.p. 4/2003, la Giunta provinciale ritiene opportuno destinare la somma di Euro 250.000,00 a favore delle domande presentate per l'anno 2021 ai sensi del presente bando e, in relazione alla presunta esigibilità della spesa, si propone di prenotare l'importo citato sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio,
- visti gli atti citati nella premessa;
- acquisiti i pareri delle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1 “Criteri e modalità per l'esame preventivo” della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016 recante “Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento”;
- all'unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità attuative per la concessione dei contributi previsti dall'art. 46 1° comma “Agevolazioni per le produzioni vegetali” della L.P. 4/2003, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193) e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 17);
3. di incaricare il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, di comunicare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;
4. di stabilire che per la campagna 2021 le domande potranno essere presentate **dal lunedì successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino al 10 novembre 2021**, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>);
5. di stabilire che potranno essere raccolte le domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti da parte del Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento dovranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea;
6. di stabilire che la sola presentazione della domanda di aiuto non costituisce diritto al finanziamento e nemmeno l'eventuale inizio di attività intraprese prima della pubblicazione dell'aiuto, da parte della Commissione;
7. di stabilire che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate

a seguito di osservazioni della Commissione e che quindi sarà eventualmente adottato un successivo provvedimento di modifica da parte della Giunta provinciale, di cui sarà data comunicazione ai richiedenti;

8. Di destinare la somma di Euro 250.000,00 al finanziamento delle domande presentate per l'anno 2021, prenotando la somma di Euro 250.000,00 sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2021;
9. di dare atto che si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Agricoltura alla concessione dei contributi e l'assunzione degli impegni di spesa sui fondi prenotati al precedente punto 5);
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:52

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 L.p. 4/2003 - art. 46, 1° c "Agevolazioni per le produzioni vegetali" - Bando 2021 acquisto attrezzatura enologica

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)

**Articolo 46, comma 1 – Agevolazioni per le produzioni vegetali:
acquisto di barriques**

BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA’ ATTUATIVE PER L'ANNO 2021

1. INTRODUZIONE

Con i presenti criteri generali saranno oggetto di agevolazioni le iniziative previste dall'art. 46, comma 1, "Agevolazioni per le produzioni vegetali" della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193).

Si ritiene opportuno aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando, come clausola sospensiva, che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea..

Si precisa inoltre che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante osservazioni della Commissione.

1.1 Campo di applicazione

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative in ambito vitivinicolo come elencate al punto 4.2, ed in particolare gli acquisti di contenitori in legno per l'affinamento del vino (barriques) al fine di migliorarne la qualità.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, nonché le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria e operanti nel settore della vitivinicoltura che rispettano la definizione di piccole-medie imprese stabilita dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014. Tali imprese sono indicate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

- a) imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Per vitivinicoltore, ai sensi del presente bando, si intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività:

- *produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esso stesso ottenuto, acquistato o conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;*
- *la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esso stesso ottenuto, acquistato o conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;*
- *l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.*

I beneficiari devono avere una sede operativa in Provincia di Trento.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fossero privi è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del medesimo regolamento e dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%. In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. Ue n. 702/2014

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 10.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo massimo della spesa ammissibile per la concessione del contributo, per ciascuna domanda, è di Euro 40.000,00.

L'importo massimo ammissibile a contributo per singola barrique è di euro 750,00.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione sono ammissibili, in applicazione dell'art. 6 del Reg. (Ue) n. 702/2014, esclusivamente i progetti o attività che hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda di agevolazione al Servizio competente.

4.1 Costi ammissibili

L'iniziativa per la quale può essere richiesto l'aiuto è relativa all'acquisto di contenitori per l'affinamento del vino (barriques).

4.2 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a) l'Iva;
- b) il capitale circolante;
- c) gli acquisti di attrezzature di seconda mano;

- d) gli investimenti in leasing;
- e) gli oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

Non sono ammesse fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono comunque ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi.

4.3 Disposizioni generali

1. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è del 40% della spesa ammissibile a contributo.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale.

6. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità, per l'accesso al contributo, delle domande presentate sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

Criteri	Punteggio
<i>Caratteristiche del beneficiario</i>	
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	15 punti
Imprese agricole iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	10 punti
<i>Caratteristiche della produzione</i>	
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE)	9 punti

203/2012;	
Produzioni Biologiche in conversione ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012;	6 punti
Ulteriori certificati sui prodotti, processi e impresa: Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata. (SQNPI)	3 punti
All'interno delle singole tipologie di caratteristiche i punteggi non sono cumulabili	
9 A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora il punteggio risulti ancora pari, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione della domanda.	
Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.	

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire **dal lunedì successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino al 10 novembre 2021** avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

7.2 Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altri contributi se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- che l'impresa non versa in stato di difficoltà secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione a firma del richiedente indicante le finalità dell'acquisto dell'attrezzatura enologica oggetto di finanziamento, l'ubicazione dei locali in cui saranno posizionate le barriques, la produzione aziendale di uva, le varietà coltivate e la capacità complessiva di stoccaggio;
- un preventivo di spesa dettagliato relativo alla spesa da sostenere.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura, al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del medesimo e i termini per l'esecuzione delle iniziative.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti al precedente punto 6. Le domande inserite nella graduatoria saranno finanziate secondo l'ordine di priorità sulla base delle risorse disponibili.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicato al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

8. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.

Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda tramite il portale SRTrento, alla quale dovranno essere allegate le fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup.

In sede di istruttoria finale, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una

spesa rendicontata inferiore a quella ammessa.

9. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni mobili per almeno 3 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.